

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Giuseppe Magnoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis*/2014 promossa da:

MUTUATARI

attori

CONTRO

BANCA MUTUANTE

convenuta

Con la chiamata in giudizio di

SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEL CREDITO s.p.a.

terzo chiamato

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I signori MUTUATARI hanno convenuto in giudizio la BANCA MUTUANET, (quale società incorporante BANCA ALFA spa), esponendo:

di aver in data 30/05/2007 stipulato con BANCA ALFA spa il contratto di mutuo ipotecario n.*omissis* di rep. n.*omissis* di raccolta a rogito del Notaio *omissis*;

che detto contratto aveva ad oggetto la concessione a mutuo da parte della banca della complessiva somma di €.155.000,00, con ammortamento trentennale dalla data di erogazione;

che l'art.4 del contratto, rubricato "*computo interessi*" stabiliva quanto segue:

«a) *gli interessi saranno calcolati utilizzando i tassi nominali sotto descritti rapportati ai giorni commerciali su commerciali (360/360);*

b) il tasso di interesse, per le prime due rate mensili, sia fissato nella misura del 4,6700% (quattro virgola seimila settecento per cento) nominale annuo;

c) per le successive rate e fino alla scadenza del mutuo, il predetto tasso sarà determinato, di tre rate in tre rate, sommando i seguenti addendi: - una quota fissa di punti 1,95 (uno virgola novantacinque) quale margine di intermediazione della banca; - una quota variabile

determinata dalla media aritmetica dei dati giornalieri EURIBOR (EURO INTERTASK OFFERED RATE) 6 mesi base 365 relativi al primo e al secondo mese solare intero precedente la data di decorrenza del tasso, rilevati dal Comitato di gestione dell'EURIBOR (EURO INTERTASK OFFERED RATE) o, in mancanza, da altra qualificata fonte di equipollente ufficialità»; che, in tema di interessi di mora, l'art.5 del contratto di mutuo prevedeva espressamente che

« ogni somma dovuta dal mutuatario a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto di finanziamento e non pagata, sia essa relativa al capitale come agli interessi, spese ed accessori tutti, produrrà di pieno diritto a favore della banca interessi di mora al tasso determinato nel presente contratto con una maggiorazione di due punti percentuali (.). Gli interessi di mora saranno applicati, senza alcuna capitalizzazione periodica, a decorrere dalla data di scadenza delle rate relative al piano di rimborso del finanziamento per capitale ed interessi, e/o dalla data di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del contratto sino al momento dell'effettivo pagamento ai sensi della delibera del CICR del /2/2000 e delle disposizioni ivi richiamate»;

che in data 01.02.2011 era pervenuta agli attori una missiva con cui veniva loro comunicato che il credito derivante dal contratto era stato ceduto alla SOCIETÀ srl;

che in data 26/11/2012 BANCA ALFA veniva fusa per incorporazione in BANCA MUTUANTE;

che gli attori avevano in data 17/04/2014 depositato presso la Camera di Conciliazione di Brescia istanza di mediazione obbligatoria, ivi convenendo sia BANCA MUTUANTE che la società cessionaria del credito;

Tanto premesso, affermando l'invalidità parziale del rapporto di mutuo, per violazione della disciplina sull'usura, perché gli interessi usurari pattuiti avrebbero condotto al superamento del tasso soglia, e per l'invalidità del metodo di ammortamento alla francese, ed infine in ragione dell'invalidità del tasso EURIBOR, in quanto frutto di accordi interbancari in contrasto con la legge n.287 del 10/10/1990 (legge Antitrust), in relazione quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione sent. N.4490 del 28/03/2002 hanno chiesto disporsi l'azzeramento dell'interesse con trasformazione del mutuo in essere da oneroso a gratuito, rassegnando a tal fine le seguenti conclusioni:

CONCLUSIONI NEL MERITO

-. accertare l'usurarietà del tasso di interesse applicato contrattualmente dalla parte mutuante, in virtù di tutte le considerazioni ed argomentazioni emergenti dalla perizia in atti e dal presente atto, dichiarando nello specifico che il contratto di mutuo n. omissis di rep., n. omissis di racc. a rogito del Notaio omissis, all'art. 5, contiene una pattuizione usuraria nella parte in cui prevede che *"In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della Banca nella misura del tasso contrattuale vigente maggiorato di 2 punti in ragione d'anno"*;

- dichiarare, conseguentemente, la nullità della predetta clausola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 comma 2 c.c.;

- per l'effetto, condannare la convenuta a restituire agli attori tutte le somme, che ci si riserva di quantificare, ove necessario, anche per mezzo di espletanda CTU, indebitamente percepite

a titolo di interessi in esecuzione del predetto contratto di mutuo, e ricalcolare l'importo delle rate che gli attori dovranno eventualmente ancora corrispondere tenendo in considerazione il solo importo capitale, ferme la durata del mutuo e le scadenze relative ai pagamenti contrattualmente stabilite;

-. per i motivi di cui in narrativa, meglio esposti nella perizia del Dott. *omissis* in atti, accertare la violazione da parte della banca mutuante degli articoli 1283 e 1284 cc. e condannare per l'effetto le convenute alla restituzione in favore degli attori delle somme risultanti dal ricalcolo degli interessi al tasso legale e dall'eliminazione dell'effetto anatocistico;

-. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, accertata la sola violazione dell'art. 1284 c.c. per le ragioni sopra precisate, condannare le convenute alla restituzione in favore degli attori della somma risultante dalla mera eliminazione dell'effetto anatocistico causato dall'applicazione da parte delle convenute del piano di ammortamento alla francese.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si insiste sin d'ora affinché il Giudice voglia disporre una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a verificare la sussistenza degli illeciti descritti in narrativa e nella perizia in atti, ed a quantificare i relativi e conseguenti indebiti.

Con riserva di ulteriormente dedurre con le memorie ex art. 183 co VI n. 1, 2 e 3 c.p.c.

In ogni caso spese di giudizio integralmente rifuse.

La convenuta BANCA MUTUANTE, costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea col favore delle spese, eccependo anzitutto il suo difetto di legittimazione passiva per effetto della cessione del portafoglio comprendente la posizione di mutuo per cui è causa a SOCIETÀ CESSIONARIA DEL CREDITO s.r.l., ai sensi degli artt.58 TUB e della legge n.130/1999 (legge sulla cartolarizzazione);

ha pertanto chiamato in causa SOCIETÀ GESTIONE DEL CREDITO spa, quale “servicer”, e quindi di gestore della posizione di mutuo, per conto della cessionaria.

Il terzo chiamato SOCIETÀ GESTIONE DEL CREDITO spa ha a sua volta eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Gli attori hanno espressamente esteso le loro domande al terzo chiamato...

Concessi quindi i richiesti termini per memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, la causa è stata quindi rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 *sexies* c.p.c., dandosi immediata lettura di dispositivo e motivazione della sentenza.

IN PUNTO LEGITTIMAZIONE A CONTRADDIRE

SOCIETÀ CESSIONARIA DEL CREDITO s.r.l. è subentrato nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cosiddetta cessione di portafoglio, la quale non ha contemplato alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali sarebbero scaturiti i crediti oggetto di cessione.

Non si è dunque in presenza di cessione di contratto ai sensi dell'art.58 TUB ma di semplice cessione del credito.

Pertanto legittimato a contraddire all'azione del correntista volto ad impugnare per nullità parziale il contratto di mutuo è l'altro contraente, e cioè BANCA ALFA e per essa BANCA MUTUANTE

Ne consegue de plano la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della terza chiamata SOCIETÀ GESTIONE DEL CREDITO s.p.a (rispetto alle pretese attoree oggetto di espressa estensione della domanda)

Nel merito le domande attoree appaiono prive di giuridico fondamento.

Anzitutto va riconosciuta validità ed efficacia alla pattuizione relativa alla determinazione del saggio di interesse; infatti risultano, in quanto regolarmente determinate per iscritto le condizioni contrattuali applicate; il contratto di mutuo, invero, fissa con precisione le modalità di restituzione del capitale e di pagamento degli interessi.

Nessun dubbio può dunque sussistere in ordine alla sufficiente determinatezza della previsione negoziale, alla stregua della prescrizione di cui all'art.117, comma 4, TUB, la quale stabilisce che i contratti devono indicare *“il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”*, con la previsione, al settimo comma, in caso di inosservanza di tale prescrizione, che agli interessi convenzionali così come in tal modo concordati debba sostituirsi il *“tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali...”*, e senza che risulti richiesta e necessaria l'esplicita indicazione del TAEG.

La SC di Cassazione ha del resto precisato, con la citata sentenza n.2072/2013, che la determinatezza del tasso di interesse si realizza *“anche quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, perché individuato per relationem mediante rinvio al tasso vigente alla data di stipulazione del contratto medesimo”*.

Ed in effetti la parte attrice ha fondato le sue richieste sul diverso versante della richiesta di accertamento del diritto al passaggio da mutuo oneroso a mutuo gratuito, previo azzeramento degli interessi pattuiti, ex art.1815, cpv cc, sul presupposto della ritenuta eccedenza del tasso mora rispetto al TSU, con conseguente condanna alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti.

Ed è di tale tema che ci si deve di seguito occupare.

Mutuo, tasso mora, e tasso soglia usura.

L'art.1815 cpv cc afferma l'invalidità della clausola di pattuizione di interesse usurario¹;

quindi determina le conseguenze di tale nullità, stabilendo che, in luogo del tasso di interesse stabilito dall'art.1284 cc, richiamato dal primo comma dell'art.1815 cc.², nessun interesse debba essere riconosciuto in favore del mutuante³.

¹ «se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla»

² e cioè in luogo dell'interesse legale ovvero dell'interesse superiore, se determinato per iscritto ²

L'art.1815 c.p.v. c.c., in deroga alla disciplina generale in tema di invalidità delle singole clausole contrattuali (art.1419 cc), stabilisce, quale conseguenza della nullità della clausola, non già la sua inefficacia, estensibile - se essenziale - al contratto nel suo insieme (art.1419, primo comma, cc), né l'inserimento automatico della misura di legge, di cui all'art.1419 c.p.v. c.c. e di cui all'art.1339 c.c., bensì, più radicalmente, l'azzeramento dell'interesse pattuito.

La disposizione, in ragione di ciò, pare doversi riferire al solo tasso di interesse corrispettivo, elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del tipo negoziale "*mutuo oneroso*", e non anche, invece, al tasso moratorio, il quale assolve alla ben diversa funzione della predeterminazione forfettaria del danno risarcibile, secondo il disposto di cui al secondo comma dell'art.1224 cc⁴, con finalità analoghe a quelle proprie della clausola penale⁵.

E' tuttavia aperto il dibattito in ordine all'applicabilità della disciplina di cui all'art.1815 cpv cc anche all'interesse moratorio, nonostante la diversa funzione svolta da quest'ultimo⁶.

E' parimenti discussa l'individuazione del *tertium comparationis* da assumere onde accertare l'usurarietà oggettiva del saggio di interesse moratorio, per superamento del tasso soglia usura *ex lege* 108/96, sostenendosi da alcuni che a tal fine dovrebbe mantenersi quale tasso soglia quello stabilito per il tipo di operazione (e cioè per il mutuo), rientrando la maggiorazione per tasso mora tra gli elementi aggiuntivi di rilievo riferibili alla tipologia di rapporto, già ricompresi nel divario consentito tra il tasso medio ed il tasso soglia⁷, e viceversa da altri che il tasso soglia per l'interesse moratorio andrebbe determinato partendo dal TEGM riferito all'interesse corrispettivo, per poi procedere al suo incremento di 2,1 punti percentuali⁸.

Ciò che tuttavia non appare obiettivamente opinabile è, da un canto, la permanente diversità ontologica tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, integrante il primo la remunerazione concordata per l'attuazione del programma contrattuale⁹, ed il secondo il

³ «e non sono dovuti interessi».

⁴ «al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore (rispetto agli interessi legali: ndr) spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori».

⁵ Art.1382 cpv c.c.: «la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno».

⁶ In tal senso è un inciso nella motivazione della sentenza n.350 del 2003 della Suprema Corte di Cassazione, che fa sul punto richiamo alla sentenza 25 febbraio 2002 n.29 della Corte Costituzionale, che a tale conclusione sembra essere pervenuta, sia pure con obiter dictum nel quadro dell'esame della rilevanza della questione di costituzionalità sollevata con riferimento alla disciplina di cui all'art.1, comma 1, del d.l. 394/2000, convertito in legge 24/2001, che, con l'attribuire rilevanza al dato negoziale - e cioè alla pattuizione dell'interesse usurario - veniva con ciò stesso a precludere la considerazione della cosiddetta usura sopravvenuta.

⁷ In precedenza pari alla metà del TEGM ed attualmente pari ad un quarto dello stesso + 4 punti percentuali nel limite massimo di 8 punti percentuali.

⁸ Indicati dalle circolari della Banca d'Italia e dai DM che li hanno recepiti quale valore medio della maggiorazione per interesse moratorio.

⁹ Dato quest'ultimo confermato e non smentito dal disposto di cui all'art.644 cp e segnatamente dal primo comma di esso, che individua la fattispecie criminosa dell'usura nella condotta di «chiunque ... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari», norma rispetto alla quale quella di cui al terzo comma («la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari») costituisce una mera specificazione, nel senso che tali devono ritenersi quelli che, concessi appunto in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, siano risultati eccedentari rispetto al tasso soglia; la predetta conclusione non può peraltro ritenersi incisa in senso derogativo o abrogativo dall' art.1, comma 1, del d.l. 394/2000, convertito in legge 24/2001, il quale stabilisce che «ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del

risarcimento convenzionalmente predeterminato per l'eventuale inadempienza, dall'altro canto, la conseguente, ma correlata, autonomia delle pattuizioni contrattuali relativi all'uno ed all'altro tipo di interesse.

In una parola: ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola di determinazione dell'interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell'interesse corrispettivo.

Con la conseguenza che l'eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo.

Che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la clausola relativa all'interesse moratorio risulti nulla perché usuraria.

Tale conclusione è anzitutto imposta dallo stesso testo letterale dell'art.1815 cpv cc, il quale muove appunto dall'affermazione della nullità della clausola usuraria per poi trarne le conseguenze del caso (azzeramento dell'interesse che vi si riferisce).

E così: se il tasso soglia viene superato dall'interesse moratorio ma non anche da quello corrispettivo, la pattuizione del primo è nulla ma non quella del secondo.

Ciò già sul piano della logica formale.

Ma a non diversa conclusione si perviene sviluppando il ragionamento dal punto di vista funzionale, cioè in correlazione alla ratio della disposizione.

Quest'ultima mira con ogni evidenza a colpire gli squilibri che derivano nell'economia del rapporto contrattuale dall'applicazione di una disciplina orientata tutta a generare vantaggi a favore della parte forte del contratto ed in pregiudizio di quella debole.

La previsione di un tasso di interesse moratorio eccedentario il tasso soglia usura genera effettivamente uno squilibrio, costituito dalla pressione psicologica esercitata sul mutuuario in ragione dei rischi correlati all'eventuale sua futura inadempienza (la quale oggettivamente può derivare anche da circostanze imprevedibili e quindi imponderabili).

In tale senso può ammettersi l'esperimento, nel corso del rapporto, anche in assenza di inadempimento, e quindi di applicazione del tasso mora, di un'azione di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto; dall'eventuale accoglimento di una siffatta domanda deriverà al mutuante, quale conseguenza dell'inefficacia della clausola recante determinazione convenzionale dell'interesse moratorio, ex art.1224 cc, l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un danno da ritardo ulteriore rispetto all'interesse corrispettivo.

Quel che invece non si può fare – e qui si perviene alla considerazione concreta circa la sussistenza o meno dello squilibrio - è mescolare i piani, quello dell'interesse corrispettivo, che è dovuto sempre, con quello dell'interesse moratorio, che è dovuto solo in caso di ritardo nel rimborso, e quindi in caso di inadempimento.

codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento», posto che, il legislatore, con tale proposizione, ha semplicemente inteso ribadire il disposto di cui al primo comma dell'art.644 c.p., laddove tale norma la rilevanza della prestazione usuraria, "sotto qualsiasi forma" essa sia stata pattuita.

In tal modo pretendendosi di incidere – ponendola nel nulla - sulla (valida) pattuizione degli interessi corrispettivi per il mero tramite dell'accertamento dell'invalidità della pattuizione dell'interesse moratorio.

Che è quanto si è verificato nella fattispecie.

Tasso mora sostitutivo e non aggiuntivo rispetto al tasso corrispettivo.

Si noti che la prospettazione attorea risulterebbe priva di giuridico fondamento anche nel caso in cui si volesse aderire ad impostazione interpretativa di segno opposto rispetto a quella testè esposta e qui accolta: anche in tal caso, infatti, non potrebbe determinarsi alcuna trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito, in assenza di superamento del TSU, in quanto quest'ultimo, secondo le stesse indicazioni di parte attrice, era al tempo della stipulazione del contratto superiore al tasso mora pattuito: è infatti del tutto erronea e fuorviante la tesi secondo cui il tasso mora verrebbe aggiungersi anziché a sostituirsi al tasso corrispettivo pattuito, nulla prevedendosi in tal senso nella pattuizione convenzionale, ed il contrario risultando per chiara disposizione di legge (art.1324 cpv. cc).

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE

Con riferimento alla tesi sostenuta da parte attrice secondo cui il criterio di ammortamento alla francese, asseritamente applicato al rapporto di finanziamento per cui è causa, darebbe origine ad un rapporto di mutuo caratterizzato dall'applicazione di interessi anatocistici, in violazione dell'art.1283 cc, perciò affetti da nullità parziale, pare sufficiente richiamare quanto in proposito di recente affermato dalla Suprema Corte¹⁰: *«..nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia».*

L'art.3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000¹¹, emessa in attuazione del disposto del II comma dell'art.120 del TUB, introdotto dall'art.25 del d.lgs 342/1999, prevede che nelle

¹⁰ In motivazione nella sentenza 11400/2014 della Cassazione

¹¹ Art. 3

(Finanziamenti con piano di rimborso rateale)

1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2.

operazioni di finanziamento in cui il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento.

Dunque: a) il criterio di determinazione dell'ammortamento del mutuo cd alla francese non realizza alcun indebito anatocismo; b) l'anatocismo realizzato in conseguenza dell'inadempimento nel versamento del rateo di ammortamento, ove pattuito in contratto, è da ritenersi pienamente legittimo ed efficace ove sussista pattuizione al riguardo nel contratto di mutuo e quest'ultimo sia stato stipulato nel vigore della delibera CICR del febbraio 2000.

Nella specie trattasi di finanziamento pattuito in data successiva rispetto a quella di entrata in vigore di detta delibera; pertanto non si pone in concreto alcun problema di anatocismo, ragione per cui non sussiste necessità di verifica a mezzo CTU circa la fondatezza della pretesa restitutoria.

Parimenti infondata è l'asserzione della nullità parziale del contratto, quanto a determinazione dell'interesse, in ragione del richiamo al tasso EURIBOR, essendo quest'ultimo invalido in quanto frutto di cartello.

A prescindere dal fatto che quand'anche ciò rispondesse al vero, non di meno le singole pattuizioni relative ai contratti specifici stipulati non verrebbero incise dalla ritenuta (ipoteticamente) invalidità dei criteri di determinazione di tale tasso, è appena il caso di rilevare che nella specie il tasso EURIBOR è considerato in contratto in via parametrica, quale dato di fatto esterno.

Escluso pertanto qualsiasi profilo di illegittimità nella condotta della convenuta, ne segue de plano il rigetto della domanda attorea di ripetizione dell'indebito, fondata sull'accertamento del carattere usurario della convenzione per superamento del TSU e sul conseguente azzeramento dell'interesse secondo il disposto di cui all'art.1815 cpv cc..

Le domande attoree non possono pertanto trovare accoglimento.

Le spese di lite, nel rapporto tra parte attrice e parte convenuta, seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €6.210,00 per compenso professionale e spese generali¹²; nel rapporto la convenuta e la terza chiamata così come in quello tra gli attori e quest'ultima, a seguito dell'estensione della domanda, le spese di lite vanno interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara il difetto di legittimazione passiva di SOCIETÀ DI GESTIONE DEL CREDITO s.p.a.

4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento cui raccordare la determinazione del tasso di contratto, di tal che ne risulta totalmente irrilevante la validità negoziale o meno.]

respinge nel merito le domande di parte attrice; condanna quest'ultima a rifondere alla convenuta BANCA MUTUATARIA. le spese di lite, liquidate nell'importo indicato in motivazione..

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Brescia, 23 febbraio 2017

Il Giudice
Dott. Giuseppe Magnoli

